

**COMUNE DI PIGLIO**  
**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI**  
**DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**

(LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287, LEGGE 5 MAGGIO 1952, N.405 E LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1441)

**IL SINDACO**

Rende noto che in conformità al disposto dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405 e del 2° comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, si provvede all'aggiornamento degli

**ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI**  
**ASSISE DI APPELLO**  
**INVITA**

I cittadini che, non essendo già iscritti negli ALBI definitivi dei GIUDICI POPOLARI, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della predetta legge, a chiedere, non più tardi del 31 LUGLIO del corrente anno, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei

**GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.**

La domanda di iscrizione nell'Albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello va redatta secondo quanto indicato nel relativo modello allegato alla presente comunicazione, con allegata **fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e possibilmente accompagnata da fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito**, e va presentata direttamente di persona all'Ufficio protocollo per l'inoltro al Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale sito in Piglio, Viale Umberto I, n. 4.

**Indicare nella domanda anche un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica**

I requisiti sono i seguenti:

- ✓ residenza nel Comune
- ✓ cittadinanza italiana
- ✓ godimento dei diritti civili e politici
- ✓ buona condotta morale (poiché tale requisito non è più certificabile, viene accertato che non risultino iscrizioni nel Casellario Giudiziale).
- ✓ età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- ✓ essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.

**Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:**

i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;  
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Piglio li 29 aprile 2021

IL SINDACO  
Mario FELLI

## COMUNE DI PIGLIO

### Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei giudici popolari

Io sottoscritto/a .....

Nato/a a ..... il .....

Residente in .....

Di professione .....

#### Chiedo

Di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei giudici popolari di:

Corte d'Assise

Corte d'Assise d'Appello

A tal fine e sotto la propria responsabilità di

#### Dichiaro

Di essere in possesso del seguente titolo di studio .....

Conseguito presso .....

nell'anno .....

Di essere in possesso dei requisiti prescritti

– dall'art. 9 della legge n. 287/51, come modificata dalle leggi n. 405/52 en. 144<sup>1</sup>/56 (1)

– dall'art. 10 della legge n. 287/51, come modificata dalle leggi n. 405/52 en. 1441/56 (2)

che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della legge n. 287/51. (3)

Piglio, .....

Firma .....

(1) Art. 9 Corti d'Assise "I giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici b) buona condotta c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore a 65 d) titolo di studio richiesto scuola media di primo grado"

(2) Art. 10 Corti d'Assise d'Appello "I giudici popolari delle Corti d'Assise d'Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo"

(3) Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare "non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

**Allegare copia del documento di identità**